

ISMETT
ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA
SPECIALIZZAZIONE

IRCSS
P A L E R M O

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DEL DLGS 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO QUINQUENNALE RIS-
PACS IN MODALITÀ PAY PER STUDY PRIVATE SAAS

1. PREMESSE

Con determina a contrarre Prot. int, n. 1507 del 28/06/2018, questo Istituto (di seguito "ISMETT") ha determinato di indire procedura di gara aperta per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto.

L'aggiudicazione avverrà in esito a procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di consegna della fornitura è Palermo (codice NUTS **IT G 12**).

Numero Gara 7136697; CIG 7551383E5F;

L'appalto di che trattasi è finanziato con fondi di bilancio aziendale.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosaria Cataldo, Direttore del Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali di ISMETT.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Presente Disciplinare di gara (36 pagine)
- 2) Bando Integrale di Gara (2 pagine)
- 3) Bando GUUE (3 pagine)
- 4) Avviso per pubblicazione per estratto sui giornali (1 pagina)
- 5) Allegato 1 – Specifiche Tecnico-Funzionali (45 pagine)
- 6) Allegato 2 – Modello di dichiarazione (3 pagine)
- 7) Allegati 3 e 4 - (4 pagine)
- 8) DUVRI e relativo allegato C (58 pagine)
- 9) DGUE (16 pagine).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.ismett.edu> nella sezione *Gare e Contratti*, sotto-sezione *Procedure di Gara*.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo acquisti.ismett@pec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 luglio 2018.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Il RUP si riserva di non pubblicare (sul sito dell'Istituto www.ismett.edu) chiarimenti successivamente alle ore 12.00 del giorno 03 agosto 2018.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC acquisti.ismett@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto, oggetto di aggiudicazione indivisibile, in considerazione dell'obiettiva unicità del relativo oggetto.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base d'asta non superabile
1	Servizio quinquennale Ris-Pacs in modalità Pay Per Study Private Saas	48180000-3	P	644.392,50

La base d'asta quinquennale del contratto ammonta a euro 644.392,50 oltre IVA. Di detto importo, euro 275.000,00, costituiscono il corrispettivo fisso e invariabile, che il concorrente non è chiamato a ribassare, per la remunerazione dei servizi di conduzione e manutenzione.

Il restante importo di euro 369.392,50, soggetto a offerta al ribasso da parte dei concorrente, è relativo alla remunerazione di ciascuna prestazione garantita secondo le modalità nel prosieguo indicate.

Nel caso di esercizio della facoltà di rinnovo triennale del contratto, l'importo massimo pagabile per il periodo massimo di 8 anni, ammonta complessivamente ad euro 1.031.028,00 oltre IVA oltre all'eventuale incremento del 20% consentito dalla legge al verificarsi dei presupposti previsti. Le variazioni del 20% in aumento o in diminuzione devono intendersi complessive avendo riguardo all'intero importo contrattuale e non specifiche per tipologia di diagnostica.

L'offerta pertanto dovrà essere formulata mediante una percentuale unica di sconto sulla base d'asta di euro 369.392,50 oltre IVA. In sede operativa e ai fini dell'effettiva remunerazione del servizio, la predetta percentuale unica di sconto sarà applicata al corrispettivo base d'asta di ciascuna singola diagnostica eseguita. Dette basi d'asta unitarie sono indicate nella tabella contenuta al punto 3.4 dell'Allegato n. 1 Specifiche Tecnico-Funzionali. La base d'asta complessiva sopra descritta è comprensiva degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari ad euro 550,00 e per sicurezza specifica.

L'appalto di che trattasi è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante.

4. ESECUZIONE DELL'APPALTO

4.1. TERMINI TEMPORALI DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria, entro e non oltre 6 mesi dalla formalizzazione del vincolo contrattuale dovrà effettuare il collaudo. Il collaudo dovrà contemplare la verifica di esecuzione delle seguenti attività:

- Fornitura, installazione e configurazione dei moduli RIS-PACS
- Integrazione con il SIO

- Integrazione con le modalità diagnostiche
- Migrazione di tutte le immagini PACS archiviate sul sistema Centricity della ditta GE HealthCare
- Migrazione di tutti i dati amministrativi e clinici presenti sul sistema RIS fornito dalla ditta GE HealthCare
- Formazione del personale medico, radiologo, TSRM, amministrativo, segretariale ecc.

La durata del servizio è fissata in 60 mesi a decorrere dal collaudo.

ISMETT, qualora necessario per garantire la continuità e la regolarità del servizio, nelle more della reiterazione della procedura di gara, si riserva il diritto di prorogare il termine di scadenza fino a 120 giorni, alle medesime condizioni contrattuali, dandone preventivo avviso al fornitore che sarà pertanto tenuto a continuare l'erogazione del servizio per tutto il periodo di proroga senza interruzioni di sorta.

Si precisa che ISMETT si riserva, in alternativa alla proroga di cui sopra, la facoltà di concordare il rinnovo del contratto alle medesime condizioni o a condizioni migliorative, per un periodo di ulteriori 3 anni, qualora risulti vantaggioso per ISMETT dal punto di vista tecnologico ed economico.

ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore.

Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi, nel caso di disponibilità di convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto medesimo qualora l'aggiudicatario, a riguardo interpellato, non offra, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la disponibilità a proseguire la fornitura alle condizioni di maggior vantaggio economico. In caso di diniego o silenzio dell'aggiudicatario interpellato, il recesso di ISMETT dal contratto non comporterà a carico di ISMETT medesimo alcun onere né per mancato guadagno né per spese sostenute né ad alcun altro titolo. Sono fatti salvi i casi in cui lo strumento aggregato di Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana coprano materie ad adesione obbligatoria ex DPCM 24 dicembre 2015; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell'attivazione dell'iniziativa aggregata è incondizionato.

L'aggiudicatario non avrà diritto a corrispettivo alcuno per le attività e le eventuali elaborazioni eseguite ai fine di addivenire al collaudo favorevole.

Nei 6(sei) mesi finali del contratto, detti di “Fine Esercizio”, l’aggiudicatario della presente procedura dovrà supportare l’aggiudicatario dell’eventuale nuova procedura di gara per la migrazione dei dati.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE NONCHE' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Il fatturato specifico minimo per produzione e/o commercializzazione di sistemi per RIS PACS e relative manutenzioni e/o per erogazione e gestione di servizi RIS PACS in modalità "pay per use" o "pay per study", distinto per anno, realizzato negli anni 2014, 2015, 2016 deve essere pari € 1.290.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito sarà fornita unicamente dall'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la produzione dei bilanci aziendali qualora dalle note integrative sia evincibile la quota parte di fatturato imputabile al settore di attività di che trattasi. In alternativa, l'Impresa aggiudicataria dovrà produrre le certificazioni di fornitura dei clienti pubblici e/o privati destinatari delle pregresse forniture o servizi di che trattasi.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b) Due idonee referenze bancarie

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al **punto 7.2 a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: 60% dall'Impresa mandataria o capogruppo e la restante parte deve essere soddisfatta dalle mandanti complessivamente in misura non inferiore al 20% per ciascuna.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al **punto 7.2 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** deve essere soddisfatto da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett.** - deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario di cui all'art.

83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- 1.** l'omessa dichiarazione della terna;
- 2.** l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- 3.** l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 12.888,00 euro salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso sulle seguenti coordinate IBAN IT30V0306904630100000004121;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare alla gara di che trattasi le Imprese interessate dovranno far pervenire a ISMETT, Ufficio Protocollo, **entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 4 settembre 2018** un plico chiuso, adeguatamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente - non è richiesta la sigillatura mediante sigilli di ceralacca - con l'indicazione all'esterno della ragione sociale dell'Impresa concorrente e della seguente dicitura: **"Offerta per la fornitura di un sistema RIS-PACS di tipo Pay per Study in modalità Private SaaS – NON APRIRE"**.

Detto plico dovrà essere indirizzato a:

ISMETT Srl, Via Discesa dei Giudici, 4 - 90133 Palermo.

Le modalità di invio dell'offerta sono lasciate alla libera scelta delle Imprese concorrenti nel rispetto delle norme previste dal vigente Codice Postale.

Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede unicamente la data di ricevimento apposta sui plichi contenenti le stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di ISMETT. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato, indipendentemente dalle ragioni del ritardo.

Ai fini dell'ammissione alla gara è necessario che i plichi giungano entro il termine previsto. Saranno escluse le Imprese che non avranno fatto pervenire entro il sopraddetto termine il plico contenente l'offerta.

Si informa che l'Ufficio Protocollo di ISMETT è sito al secondo piano dell'indirizzo indicato e pertanto il latore del plico contenente l'offerta – sia esso direttamente il fornitore a mano sia esso un'agenzia autorizzata – è tenuto a recarsi presso il secondo piano dello stabile e a rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'Ufficio Protocollo. Nessun altro ufficio od operatore di ISMETT è autorizzato a ritirare detti plichi; nel caso in cui il latore del plico consegni lo stesso ad ufficio diverso dal Protocollo, ISMETT non risponderà dei plichi che eventualmente non siano giunti all'Ufficio Protocollo in tempo utile e l'Impresa verrà conseguentemente esclusa dalla gara. Le Imprese concorrenti sono invitate a voler dare precise indicazioni in tal senso alle agenzie autorizzate cui si rivolgono per il recapito dei plichi.

L'Ufficio protocollo di ISMETT è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00, orario continuato. Nel caso in cui il latore del plico dovesse trovare la portineria chiusa, può citofonare a "ISMETT SRL" oppure a "UPMC ITALY".

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che i plichi devono presentare una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La non integrità di ciascuna delle tre soprariportate buste tale da comprometterne la segretezza, è **causa di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La dichiarazione di cui alla busta A deve essere redatta sul modello Allegato 2.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Unicamente la documentazione tecnica di cui alla busta B potrà essere presentata in lingua inglese senza necessità di traduzione.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A quanto di seguito specificato

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE

La domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione è redatta, secondo il modello di cui all'allegato 2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

1. di autorizzare ISMETT all'utilizzo dei dati personali ai sensi di legge;
2. denominazione dell'Impresa, codice fiscale e/o partita I.V.A., domicilio fiscale ed ufficio imposte dirette competente (comune, indirizzo, telefono e fax), numero dipendenti, numero Posizione e sede I.N.P.S., numero posizione INAIL, contratto collettivo applicato; iscrizione al registro della C.C.I.A.A o nel corrispondente registro professionale per le Imprese straniere; indicazione, specificando anche i rispettivi indirizzi di residenza, del titolare e del direttore tecnico se trattasi d'Impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il direttore tecnico va indicato qualora presente nell'organizzazione dell'Impresa concorrente e occorre specificarlo in ogni caso anche se tale figura coincida con la persona del legale rappresentante o di altro amministratore. Laddove non sia prevista tale figura, occorrerà dichiarare tale circostanza;
3. di essere munita delle necessarie autorizzazioni, iscrizioni ad albi o registri a sensi di legge, per l'esecuzione dell'appalto di cui alla presente gara;
4. che l'Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e condizioni di lavoro di cui alla documentazione di gara ed alla normativa vigente in materia e che l'offerta è remunerativa;
5. che l'offerta presentata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza;
6. di impegnarsi a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con esclusione di ogni ipotesi di accordo con le altre imprese partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
7. di accettare incondizionatamente tutte le norme e condizioni previste da tutti i documenti relativi alla presente gara;
8. di acconsentire all'accesso, ex Legge nr. 241/1990, a tutte le parti sia amministrative, che tecniche, che economiche della documentazione prodotta, per ragioni attinenti alla gestione della procedura di gara, delle fasi successive all'espletamento della gara e/o per ragioni di giustizia salva la facoltà del concorrente, in sede di formulazione dell'offerta tecnica e/o economica o di giustificazione delle stesse, di indicare le parti delle stesse che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali e fatta salva in ogni caso la previsione di cui all'art. 53, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
9. di autorizzare espressamente ISMETT a inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché qualsivoglia altra comunicazione inerente la gara di che trattasi, nonché l'eventuale successivo rapporto contrattuale, a mezzo fax e/o a mezzo posta elettronica certificata, specificando i numeri di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata che i competenti uffici di ISMETT sono all'uopo autorizzati ad utilizzare;
10. che non ricorre, per l'Impresa, la causa di esclusione di cui all'Art. 1-bis, comma 14, della Legge Nr. 383/2001 e s.m.i. in quanto:
 - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;oppure, in alternativa,

- si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso.
11. che nei tre anni successivi alla cessazione – a qualsiasi titolo - dell’incarico e/o del rapporto di lavoro autonomo o subordinato del personale di ISMETT, che negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato, nell’interesse di ISMETT, poteri autoritativi e/o negoziali nei confronti dell’Impresa, non ha conferito incarichi a - e/o concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato con – il predetto personale di ISMETT, a pena di esclusione;
 12. Che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis e f- ter del DLGS n. 50/16;
 13. Il fatturato specifico per produzione e/o commercializzazione di sistemi per RIS PACS e relative manutenzioni e/o per erogazione e gestione di servizi RIS PACS in modalità “pay per use” o “pay per study”, distinto per anno, realizzato negli anni 2014, 2015, 2016 (*per l’ammissione alla gara è richiesto che detto fatturato ammonti a non meno di euro 1.290.000,00 oltre IVA*);
 14. Che quanto offerto è commercializzabile nel territorio italiano alla data di presentazione dell’offerta.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell’art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione

deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- 1) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 2) copia conforme all'originale della procura

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE allegato ai documenti di gara con esclusione delle parti IV e V.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- a) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- b) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

1) Il presente disciplinare di gara, gli allegati 1, 2, 3, 4, DUVRI e relativo allegato C sottoscritti in ogni pagina per presa visione ed accettazione.

Il presente disciplinare dovrà essere, inoltre, sottoscritto con firma multipla nell'ultima pagina in corrispondenza delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. Gli allegati 3 e 4 nonché l'allegato C al DUVRI e il DUVRI medesimo devono altresì essere compilati nelle parti di competenza.

2) Documento probante, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 93 del D. Lgs 50/16 e smi, una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore a base d'asta (garanzia pari a 12.888,00 euro) sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. **La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.** La garanzia deve avere validità per almeno duecentodieci (210) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a concedere, su richiesta di ISMETT, nell'ipotesi in cui alla data di scadenza della garanzia provvisoria ancora non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto, un rinnovo della garanzia provvisoria medesima per il periodo di ulteriori 90 giorni. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione ed è **svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.** L'importo della garanzia è ridotto nelle ipotesi e nelle correlate misure percentuali espressamente indicate all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16; a tal fine, ciascuna impresa concorrente dovrà produrre, unitamente alla garanzia provvisoria, apposita dichiarazione (da inserire pertanto nella busta A, ossia quella contenente la documentazione per la partecipazione alla gara) le ipotesi specifiche di riduzione dell'importo della garanzia, nonché la comprova, mediante allegazione della certificazione, per ciascuna singola ipotesi di riduzione dell'importo, della ricorrenza del diritto alla riduzione medesima.

3) Documento probante, conformemente all'art. 93, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016, l'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (e cioè l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16) a favore di ISMETT qualora l'offerente risultasse affidatario;

4) Almeno due idonee referenze bancarie;

5) Documento denominato "PASSOE" rilasciato dal sistema "AVCPASS";

6) Pagamento del contributo all'ANAC;

Tutte le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identificazione in corso di validità del soggetto che ha sottoscritto le stesse.

La Documentazione Amministrativa dovrà essere interamente redatta in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la domanda di partecipazione nonché la dichiarazione, il DGUE e le referenze bancarie devono essere presentati per ciascuna delle Imprese partecipanti al raggruppamento. I documenti di gara devono essere timbrati e firmati da un legale rappresentante per ciascuna impresa facente parte del gruppo, possono essere prodotti in unica copia. Il PASSOE deve recare la sottoscrizione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento.

In caso di Raggruppamenti temporanei d'Imprese la garanzia provvisoria e l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva devono essere intestati a tutte le imprese del raggruppamento. In caso di RTI il contributo all'ANAC deve essere corrisposto dalla capogruppo mandataria.

I Raggruppamenti temporanei d'Impresa si riuniranno ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. Le imprese presenteranno nella busta contrassegnata con la lettera "A", ove non ancora costituite in raggruppamento, apposita dichiarazione contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a far parte del raggruppamento che dovrà essere costituito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 48 del citato Decreto. Da tale dichiarazione dovrà risultare l'indicazione della Capogruppo e le parti dell'appalto che verranno eseguite da ciascuna Impresa partecipante al raggruppamento.

I Raggruppamenti di imprese già formalmente costituiti presenteranno, nella busta contrassegnata con la lettera "A", l'originale o la copia autenticata dell'atto di costituzione.

In caso di Consorzi si osserveranno le vigenti norme di legge e verrà indicata, se del caso, l'Impresa che eseguirà la fornitura per il Consorzio producendo tutta la relativa documentazione.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/03, i dati personali vengono raccolti per le finalità strettamente connesse agli obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie e per lo svolgimento delle operazioni di gara. L'interessato può far valere nei confronti di ISMETT i diritti di cui all'art. 7, esercitati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D. Lgs n. 196/03. Le informazioni fornite dai soggetti che partecipano alla gara relative a soggetti che ricoprono posizioni apicali, dipendenti o collaboratori costituiscono dati personali ai sensi dell'art. 4, co.1 lett. b) del Codice privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e verranno trattati dall'Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. e da UPMC Italy S.r.l., entrambe con sede in via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo (congiuntamente, "Contitolari") per le finalità strettamente connesse allo svolgimento delle operazioni di gara e all'adempimento di obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie.

Il conferimento dei predetti dati è facoltativo, ma in mancanza di questo, potrebbe essere pregiudicata la partecipazione alla gara.

I dati verranno trattati sia con l'ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Codice privacy. I predetti dati, anche quelli relativi ai soggetti che non risulteranno aggiudicatari, verranno conservati per un periodo di 10 anni dalla data di chiusura della gara, per l'eventuale tutela in giudizio dei diritti dei Contitolari.

I partecipanti potranno far valere i diritti loro riconosciuti dal Codice privacy (quali, per esempio, il diritto di chiedere l'indicazione dell'origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo), inviando una richiesta senza formalità al seguente indirizzo di posta elettronica: acquisti.ismett@pec.it

Il soggetto che risulterà aggiudicatario, si obbliga sin d'ora ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali, ai quali avrà accesso ovvero che gli verranno comunicati per l'esecuzione del contratto, nel rispetto del Codice privacy e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali applicabili che, ad ogni effetto, dichiara di conoscere e di essere in condizione di rispettare in ogni parte.

In particolare, l'Aggiudicatario si obbliga a:

- trattare i dati personali comunicati dai Contitolari esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto;
- adottare tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito e, comunque, ad adempiere alle disposizioni del Codice privacy e del relativo Allegato B recante il "Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza", con riferimento alle tipologie di trattamento effettuate e alle categorie di dati trattati;
- sottoscrivere (e a far sottoscrivere da eventuali altri soggetti che verranno dallo stesso coinvolti nell'esecuzione del contratto - quali, per esempio, subappaltatori o imprese ausiliarie) ogni eventuale impegno si rendesse necessario per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (quale, ad esempio, lettera di nomina a Responsabile del trattamento, attestazione di conformità ai sensi della Regola 25 Allegato B al Codice privacy, specifiche clausole in caso di trasferimenti di dati verso paesi che non appartengono all'EU e che non garantiscono un adeguato livello di tutela).

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, nonché del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/16, determinerà l'applicazione della procedura di cui all'art. 83, comma 9, D. Lgs. n. 50/16. In particolare si assegnerà un termine perentorio non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando nella richiesta il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, si procederà ad escludere l'Impresa concorrente dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili, per cui non potrà darsi corso alla procedura sopra indicata, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto della responsabile della stessa. Sono altresì non sanabili le irregolarità essenziali afferenti all'offerta economica.

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al link <https://www.ismett.edu/wp-content/uploads/2016/05/all.-6-Codice-di-Condotta-2013.pdf> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

9. **(Per i soli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list")** dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda

di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

10. **(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** dichiarazione di impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11. **(Per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)** dichiarazione concernente gli estremi del provvedimento del Tribunale di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica andranno prodotti

- a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica andranno prodotti

- d) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- e) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo andranno prodotti:

- f) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- g) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “**B – Offerta tecnica**” deve contenere tutta la documentazione tecnica necessaria al fine di consentire alla Commissione di gara di verificare la sussistenza delle caratteristiche tecnico-funzionali minime richieste a pena di esclusione dalla gara nonché delle caratteristiche migliorative per l'assegnazione dei punteggi qualitativi agli elementi diversi dal prezzo (Allegato 1).

Non è previsto un numero massimo di pagine per l'insieme della documentazione che deve essere inserita nella busta B ma **è richiesto che tutta la documentazione sia compiegata in pochi fascicoli ben rilegati, ancorché corposi, evitando la parcellizzazione della documentazione in fogli singoli e in molti piccoli fascicoli.** Ciascun fascicolo deve riportare titolo e numerazione progressiva dei fogli o delle pagine. All'interno della documentazione di cui alla busta B non deve essere inserito alcun corrispettivo.

Dovrà essere inserita in busta B pertanto tutta la documentazione tecnica in termini di schede tecniche, certificazioni di qualità e marchio CE e attestazioni di conformità a normative.

All'interno della busta B dovrà essere altresì inserita la seguente documentazione:

- l'attestazione dell'avvenuta analisi del prodotto sulla base delle specifiche del GDPR, attraverso la misura della sicurezza del trattamento al fine di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi, oltre la

capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

- apposita documentazione atta a dimostrare l'analisi di adeguatezza del prodotto rispetto alle prescrizioni normative;
- copia di tutte le certificazioni richieste nel progetto tecnico (Allegato 1) avendo particolare riguardo a quanto richiesto al paragrafo 5;
- Curriculum vitae delle figure professionali offerte per la conduzione e gestione operativa del sistema;
- Tutta la restante documentazione tecnica eventualmente richiesta nell'Allegato 1.

Da tutta la suddetta documentazione dovrà evincersi, oltre al possesso delle caratteristiche funzionali minime previste a pena di esclusione, se siano eventualmente presenti in offerta, e in che misura, le caratteristiche migliorative o premiali che devono essere valutate ai fini dell'assegnazione dei complessivi 70 punti previsti per gli elementi diversi dal prezzo.

Tutto ciò che è contenuto e descritto nell'offerta tecnica "Busta B" diviene, in caso di eventuale aggiudicazione, oggetto di obbligo contrattuale.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica.

L'offerta economica deve essere formulata mediante l'indicazione di uno **sconto unico percentuale** da applicarsi a tutti i corrispettivi costituenti le base d'asta unitarie per ciascuna tipologia di diagnostica e riportati nella tabella inseriti al paragrafo 3.4 dell'Allegato 1.

I predetti importi a base d'asta differiscono in base alla diversa diagnostica alla quale si riferiscono.

L'offerta deve contemplare:

a) la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale, il numero di partita IVA relativi all'impresa concorrente;

b) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio del suo titolare, o del suo legale rappresentante o del procuratore autorizzato;

c) lo sconto unico percentuale, in cifre e in lettere da applicarsi agli importi a base d'asta unitari riportati nel grafico inseriti al paragrafo 3.4 dell'Allegato 1. Non saranno ammesse offerte al rialzo.

Si rappresenta che all'aggiudicatario, oltre al corrispettivo variabile determinato dall'applicazione dello sconto percentuale offerto sulla base d'asta unitaria prevista per ciascuna singola diagnostica, verrà riconosciuto un importo fisso forfetario pari ad euro 275.000,00 oltre IVA per l'intera durata contrattuale per la remunerazione delle attività di manutenzione e assistenza del sistema.

d) nel caso di A.T.I. o Consorzi, l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

e) la dichiarazione di disponibilità a mantenere valida l'offerta per 210 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa;

- f) la specifica indicazione dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) eventuale intenzione di subappaltare parti di fornitura nei limiti consentiti dalla legge;
- h) la sottoscrizione del titolare o del legale rappresentante o del procuratore autorizzato dell'impresa concorrente o comunque di altra persona legittimamente autorizzata ad impegnare l'impresa stessa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Verranno escluse altresì le offerte alternative o plurime.

Anche tutto quanto contenuto nella busta C dovrà essere interamente redatto in lingua italiana in quanto lingua ufficiale della procedura. Saranno considerati equipollenti solo i documenti redatti in lingua straniera che siano accompagnati da traduzione asseverata.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Allegato 1, al paragrafo 10, elenca gli elementi che saranno presi in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio qualitativo, il massimo punteggio attribuibile a ciascun criterio.

La fase di valutazione delle offerte tecniche verrà esperita in una o più sedute riservate. Consiste nell'esame della documentazione contenuta in ciascuna busta contrassegnata con la lettera "B". La Commissione di Gara procederà ad esaminare tutto quanto contenuto nelle buste B al fine di valutare la conformità di quanto offerto a quanto richiesto in tutti i documenti della presente gara. Verranno escluse dalla gara le offerte che saranno ritenute non conformi o quelle per le quali non si ritenga sussistere l'equivalenza funzionale a quanto richiesto. Verranno altresì escluse dalla gara le offerte incomplete che non consentano alla Commissione di valutare la conformità dell'offerta alle specifiche di tutti i lavori, le forniture e di tutti i servizi richiesti potendo la Commissione richiedere ai concorrenti unicamente chiarimenti in caso di parti poco chiare o che si appalesino contraddittorie ma non integrazioni.

Successivamente la Commissione procederà ad assegnare i punteggi qualitativi agli elementi diversi dal prezzo secondo i criteri descritti nella tabella dell'Allegato 1 e secondo le seguenti modalità.

Ogni componente della Commissione di Gara attribuirà a ciascun criterio di valutazione un coefficiente compreso tra 0 ed 1 espresso in valori centesimali. Si definiscono di seguito i criteri motivazionali di assegnazione dei punteggi all'interno del range stabilito dai documenti di gara per ciascun parametro qualitativo.

Il coefficiente sarà pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre sarà pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima secondo la seguente scala di merito:

Ottimo: 1,00

Buono: 0,80

Sufficiente: 0,60

Insufficiente: 0,40

Inadeguato: 0,20

Gravemente inadeguato: 0,00

Successivamente, per ciascun criterio di assegnazione del punteggio, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i membri della Commissione in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Ciascuna media definitiva, nonché il coefficiente 1, per l'Impresa che ha totalizzato la media più alta, verrà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile al criterio considerato. Nell'ambito di tutte le sopradescritte operazioni, si prenderanno in considerazione esclusivamente i primi due numeri dopo la virgola e, solo nel caso in cui il terzo numero dopo la virgola sia superiore a 5, il secondo numero dopo la virgola sarà arrotondato all'unità superiore.

Per l'accesso alla fase di apertura dell'offerta economica, il concorrente deve avere totalizzato almeno 42 punti su 70 in fase tecnica.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta contemplante lo **sconto unico percentuale** più alto verrà assegnato il punteggio di 30 punti. Alle altre offerte in gara sarà assegnato un punteggio direttamente proporzionale sulla base della formula.

$$P_n = 30 \times Q_n / Q_o \text{ ove}$$

P_n e' il punteggio da attribuire all'Impresa in esame

Q_n e' la percentuale di sconto offerta dall'Impresa in esame

Q_o e' la percentuale di sconto offerta dall'Impresa che ha presentato la percentuale di sconto più alta e che acquisisce 30 punti.

Si prenderanno in considerazione i primi due numeri dopo la virgola. Il secondo numero verrà arrotondato al numero superiore qualora il terzo numero dopo la virgola sia superiore o uguale a 5.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La procedura di gara di cui al presente disciplinare, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si svolge in 3 distinte fasi (amministrativa, tecnica,

economica) esperite da un'apposta Commissione sorteggiata e nominata ai sensi dell'art. 8 LR 12 luglio 2011 n. 12.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

1^ FASE IN SEDUTA PUBBLICA

In seduta pubblica, il giorno **26 settembre 2018 alle ore 10.00** (salvo variazioni di giorno e/o di orario che saranno rese note sul sito web www.ismett.edu che le Imprese interessate sono invitate all'uopo a controllare) la Commissione di Gara, alla presenza del Notaio rogante, previa presa d'atto dei plichi pervenuti entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e verifica della integrità degli stessi, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, alla verifica del loro contenuto, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (buste A) ed alla verifica che siano in esse contenuti tutti i documenti richiesti e che detti documenti siano completi e compilati in modo conforme a quanto richiesto ed alle vigenti disposizioni di legge.

Se del caso, si procederà ad espletare la procedura di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi; in questo caso la documentazione prodotta in sanatoria dai concorrenti verrà aperta in una successiva seduta pubblica.

La Commissione di Gara procederà, quindi, ad aprire le buste contrassegnate con le lettere "B" contenenti le offerte tecniche onde prendere atto di quanto contenuto nelle buste B e a siglarlo. Le buste contrassegnate con la lettera B verranno richiuse. La Commissione procederà altresì a siglare le buste contrassegnate con le lettere "C" che rimarranno chiuse.

La Commissione di Gara, raccolte le eventuali osservazioni o i reclami dei presenti, dichiarerà chiusa la prima fase di gara.

Delle sopraindicate operazioni sarà redatto verbale sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara mentre le buste contrassegnate con le lettere "B" e "C" verranno consegnate al RUP per essere adeguatamente custodite in forma tale da assicurarne l'integrità e la segretezza fino all'espletamento delle successive fasi di gara. .

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e smi, le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **plico di offerta pervenuto oltre i termini previsti dal presente capitolato;**
- **plico di offerta pervenuto in maniera gravemente lacerata tale da pregiudicare la segretezza dell'offerta;**
- **mancanza delle tre distinte buste all'interno del plico contenente l'offerta o grave lacerazione delle stesse;**
- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta (Busta A), al suo interno posseda contenuti che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l'avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016.**
- **In tutti gli altri casi previsti dalla legge.**

In esito alle determinazioni relative alle esclusioni ed ammissioni il RUP potrà in essere gli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte nonché l'integrità delle stesse, conserverà i plichi in luogo non accessibile e chiuso a chiave sotto la responsabilità del RUP. Il trasferimento degli stessi avverrà materialmente a cura del RUP o sotto la diretta supervisione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. DISAMINA DEI CONTENUTI DELLE BUSTE B E APERTURA DELLE BUSTE C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Per quanto concerne la disamina e la valutazione delle offerte tecniche in una o più sedute riservate, si rinvia a quanto già dettagliatamente descritto nel superiore paragrafo 17.1. La Commissione redigerà processo verbale sottoscritto da tutti i componenti delle attività svolte e dei risultati delle valutazioni.

Successivamente, in seduta pubblica, alla presenza di Notaio rogante, previo avviso agli interessati che sarà pubblicato sul sito istituzionale di ISMETT, la commissione darà lettura dei punteggi tecnici finali attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle sole Imprese ammesse alla terza fase di gara, a dare lettura dei prezzi offerti attribuendo quindi i relativi punteggi secondo quanto indicato al superiore paragrafo 17.2.

Si procederà dunque alla determinazione della graduatoria definitiva mediante sommatoria per ciascuna Impresa dei punteggi ottenuti in fase tecnica e del punteggio acquisito in fase economica.

Verranno escluse dalla gara le offerte contemplanti un corrispettivo superiore all'importo a base d'asta.

In caso di offerte pari, si procederà ad esperire la procedura migliorativa prevista all'art. 77 del R.D. n. 827/1924 e, solo nell'ipotesi in cui nessuna delle Imprese interessate sia adeguatamente rappresentata in seduta di gara, si procederà a sorteggio. A tal fine è necessario che la persona presente per il concorrente sia munito di procura notarile per atto pubblico con espressa menzione del potere di migliorare l'offerta del concorrente ex art. 77 R.D. n. 827/1924.

Saranno escluse, immediatamente e senza applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., le offerte che siano inficiate dai seguenti vizi:

- **manca di offerta economica;**
- **offerta espressamente condizionata; a tal proposito si precisa che non verrà considerata condizionata l'offerta che, in qualunque parte della documentazione prodotta, al suo interno contenga disposizioni che siano in contrasto tra loro; pertanto, a fronte della dichiarazione di accettazione incondizionata della legge di gara e della produzione dei documenti di gara sottoscritti per accettazione, l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara l'inserimento di condizioni contrastanti con i contenuti della legge di gara determinerà l'avvio della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016;**
- **offerte alternative e/o plurime;**

- offerte superiori alla base d'asta;
- in tutti gli altri casi in cui la legge preveda l'esclusione dalla gara o in tutti gli altri in cui il vizio vada ad inficiare direttamente i contenuti specifici delle offerte tecnica ed economica in maniera tale da risultare non coerente con i principi del diritto degli appalti pubblici e l'applicazione del soccorso istruttorio assistito (art. 83, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016).

Previa raccolta di eventuali osservazioni o reclami dei presenti, di quanto sopra sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente di gara, dal Notaio.

Il verbale di gara non tiene luogo di contratto.

Determinata, in esito alle sopraddette operazioni, la graduatoria definitiva, si procederà ad avviare l'eventuale processo di verifica dell'offerta anomala nonché di formalizzazione dell'aggiudicazione. Si applica il comma 3 dell'art. 97 del D. Lgs n. 50/2016.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purché valida.

La presentazione dell'offerta è immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria, mentre ISMETT è vincolato solo con l'aggiudicazione definitiva.

ISMETT si riserva di non affidare l'appalto di che trattasi qualora il corrispettivo offerto non sia ritenuto congruo rispetto alle quotazioni di mercato o a fronte di qualsiasi altra motivazione di pubblico interesse.

La fornitura di che trattasi è da considerarsi a tutti gli effetti "pubblica fornitura"

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a comunicare i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai fini del perfezionamento dell'ordine definitivo, verrà richiesto all'impresa prima classificata che abbia previamente superato l'eventuale verifica dell'offerta anormalmente bassa, di presentare, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta medesima, i sotto elencati documenti:

- garanzia definitiva;
- Allegati inerenti la Privacy compilati e firmati per presa visione e accettazione;
- dichiarazione, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo di Legalità dell'11.08.2005, concordato tra ISMETT e la Prefettura di Palermo, con la quale l'Impresa in indirizzo si impegna, pena la decadenza dall'affidamento della fornitura, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali e/o aziendali ecc);
- documentazione a comprova del fatturato specifico autodichiarato in sede di gara;
- informazioni ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- qualsiasi altro documento che sia richiesto direttamente o indirettamente dalle previsioni del presente Disciplinare di Gara o dalla legge.

Entro il predetto termine dovrà, comunque, essere prodotto ogni altro documento eventualmente richiesto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Trascorso inutilmente tale termine, ISMETT potrà procedere alla revoca della proposta di aggiudicazione e allo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione è subordinata, oltre che all'effettiva e tempestiva produzione da parte dell'Impresa di tutto quanto sopra detto, altresì, all'acquisizione d'ufficio, da parte di ISMETT, di tutte le certificazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

Si farà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui ISMETT accerti che l'impresa aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e/o per

l'assunzione dell'appalto. In caso di revoca o di annullamento dell'aggiudicazione, ISMETT provvederà ad aggiudicare la fornitura ad altra Impresa secondo graduatoria, ad escutere la cauzione provvisoria e, se del caso, ad effettuare la segnalazione all'ANAC.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs 50 del 18.04.2016 e s.m.i., art. 32, commi 9 e 11, sarà cura di ISMETT contattare l'impresa aggiudicataria per la formalizzazione del vincolo contrattuale e l'effettiva decorrenza del contratto.

Tuttavia ISMETT si riserva l'esecuzione in urgenza durante il termine dilatorio di cui al comma 9 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 11 del citato art. 32, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni dell'appalto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto medesimo è destinato a soddisfare.

La condizione di cui al punto 1.11 dell'autodichiarazione da inserirsi in busta A, dovrà permanere al momento della sottoscrizione del contratto e anche in costanza del rapporto contrattuale. Con la partecipazione alla gara, ciascun concorrente si impegna al rispetto delle previsioni contenute nell'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. Nr. 165/2001; in caso di violazione della predetta norma saranno applicate le sanzioni ivi previste

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto sarà stipulato in forma elettronica.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto, ma non massimo, delle spese di pubblicazione è pari a euro 6.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

- **Collaudo della fornitura:** Il Fornitore è soggetto all'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa (altresì comprensivo della quota quinquennale di 275.000,00 euro prevista per le attività di manutenzione e assistenza) per ogni giorno solare di ritardo nel collaudo della fornitura rispetto al termine di 6 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione contrattuale.

Il ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi determinerà in capo ad ISMETT la facoltà di risolvere il contratto, di escutere la cauzione definitiva e di perseguire il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento dell'aggiudicatario. ISMETT potrà scorrere la graduatoria e assegnare, previa conferma di validità dell'offerta, la fornitura al secondo classificato addebitando al primo aggiudicatario i maggiori costi.

- **Livelli di servizio:** le penali per gli inadempimenti e i ritardi sui livelli di servizio risultano dalla tabella inserita al paragrafo 7.2 dell'Allegato 1 e sono commisurate esclusivamente ad euro 275.000,00.

E' comunque fatto salvo il diritto di ISMETT di perseguire gli eventuali maggiori danni nei modi e nelle sedi ritenute più opportune. Sono salvi i limiti massimi previsti dalle normative in vigore sulla misura complessiva delle penali irrogabili nell'ambito del contratto.

23 - FINANZIAMENTO

La fornitura di che trattasi è finanziata utilizzando fondi di bilancio della stazione appaltante.

Nulla sarà dovuto all'Impresa aggiudicataria per le attività finalizzate al collaudo. Il periodo quinquennale del contratto decorrerà dal collaudo favorevole. Al termine di ciascun mese contrattuale, l'Impresa aggiudicataria emetterà fattura evidenziando distintamente:

- a. Sessantesima parte dell'importo di euro 275.000,00 oltre IVA per attività di manutenzione e assistenza;
- b. Separatamente per ciascuna tipologia di esame, il numero di prestazioni eseguite e il relativo corrispettivo.

Le fatture dovranno essere intestate a:

ISMETT Srl

Via Discesa dei Giudici 4

90133 Palermo

Partita IVA n. 04544550827

Si specifica che ISMETT è stato inserito nell'elenco tenuto dal M.E.F., valido per l'anno 2018, dei soggetti interessati all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti - *split payment* - di cui all'art. 17ter D.P.R. n. 633/1972.

Per effetto del sopra menzionato meccanismo, l'importo dell'I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario.

Nel predisporre le fatture verso lo scrivente Istituto, l'Impresa aggiudicataria dovrà pertanto tenere conto di quanto sopra specificato.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 gg. data ricezione fattura.

Si precisa altresì che l'Impresa aggiudicataria, non potrà in nessun caso interrompere la fornitura, neanche nell'ipotesi di presunto mancato pagamento da parte di ISMETT di importi fatturati antecedentemente ai 60 giorni. Un'interruzione delle forniture, anche nel caso sopra citato, equivarrebbe ad un'interruzione di pubblica fornitura, esponendo dunque l'Impresa che se ne rendesse responsabile a tutte le conseguenze civili e penali prescritte dalla legislazione italiana.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa concorrente si impegna, con la presentazione dell'offerta, al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3.

In tal senso, si precisa che, in sede di sottoscrizione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria dovrà fornire l'indicazione del conto o dei conti dedicati e l'indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui predetti conti, pena la nullità assoluta del contratto.

24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.

25 - DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche simili o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti della presente procedura, si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia ed alle disposizioni del Codice Civile, se e in quanto applicabili.

A tutti gli effetti la fornitura disciplinata dal **presente capitolato viene considerata "pubblica fornitura"**.

Il presente disciplinare di gara si compone di n. 25 capitoli articolati su 36 pagine.

Letto, approvato, confermato e sottoscritto

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile vengono espressamente approvate (timbro e firma) ed accettate le seguenti clausole:

4 *“ISMETT ha la facoltà di recedere dal contratto stipulato in esito alla presente procedura, in qualsiasi momento nel corso della sua durata, ai sensi della norma di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1373 e 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Tale facoltà non è concessa al fornitore.*

Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi, nel caso di disponibilità di convenzioni CONSIP o delle Centrali di Committenza Regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle del contratto medesimo qualora l'aggiudicatario, a riguardo interpellato, non offra, entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, la disponibilità a proseguire la fornitura alle condizioni di maggior vantaggio economico. In caso di diniego o silenzio dell'aggiudicatario interpellato, il recesso di ISMETT dal contratto non comporterà a carico di ISMETT medesimo alcun onere né per mancato guadagno né per spese sostenute né ad alcun altro titolo. Sono fatti salvi i casi in cui lo strumento aggregato di Consip o della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana coprano materie ad adesione obbligatoria ex DPCM 24 dicembre 2015; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell'attivazione dell'iniziativa aggregata è incondizionato”

Timbro e firma

22 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

- **Collaudo della fornitura:** Il Fornitore è soggetto all'applicazione di una penale pari all'1 per mille dell'importo complessivo di aggiudicazione IVA esclusa (altresì comprensivo della quota quinquennale di 275.000,00 euro prevista per le attività di manutenzione e assistenza) per ogni giorno solare di ritardo nel collaudo della fornitura rispetto al termine di 6 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formalizzazione contrattuale.

Il ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi determinerà in capo ad ISMETT la facoltà di risolvere il contratto, di escutere la cauzione definitiva e di perseguire il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto dell'inadempimento dell'aggiudicatario. ISMETT potrà scorrere la graduatoria e assegnare, previa conferma di validità dell'offerta, la fornitura al secondo classificato addebitando al primo aggiudicatario i maggiori costi.

- **Livelli di servizio:** le penali per gli inadempimenti e i ritardi sui livelli di servizio risultano dalla tabella inserita al paragrafo 7.2 dell'Allegato 1 e sono commisurate esclusivamente ad euro 275.000,00.

E' comunque fatto salvo il diritto di ISMETT di perseguire gli eventuali maggiori danni nei modi e nelle sedi ritenute più opportune. Sono salvi i limiti massimi previsti dalle normative in vigore sulla misura complessiva delle penali irrogabili nell'ambito del contratto

Timbro e firma

24 *“Per tutte le controversie è competente esclusivamente il foro di Palermo.”*

Timbro e firma

25 *ISMETT si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o di non procedere all'aggiudicazione, per motivi di pubblico interesse, senza diritto per i partecipanti ad alcuna forma risarcitoria o di indennità.*

ISMETT si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicare la gara se le condizioni economiche offerte non risultino convenienti in relazione al confronto con le condizioni di fornitura praticate ad altre strutture ospedaliere del territorio per beni e servizi con caratteristiche similari o, comunque, con le condizioni praticate sul territorio evincibili, tra l'altro, anche da Convenzioni Consip o da gare consorziate eventualmente attive al riguardo.

Timbro e firma

25 *“Si precisa che ISMETT potrà, altresì, in deroga alle previsioni del citato art. 1671 del codice civile, recedere dal contratto di che trattasi nel caso in cui si rendano disponibili convenzioni o altri strumenti aggregati CONSIP o della Centrale Unica di Committenza Regionale per i beni oggetto della presente gara e l'obbligo di recesso per ISMETT derivi dalle norme di legge; in queste ipotesi il recesso di ISMETT per effetto dell'attivazione dell'iniziativa aggregata è incondizionato”.*

Timbro e firma

Firmato
Dr. Angelo Luca
Direttore dell'Istituto